



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 11 del 21/03/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 e art. 191 D.Lgs. 152/2006 - misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 - modifica e integrazione Ordinanza Sindacale n. 8 del 11.03.2020 - nuove disposizioni**

IL SINDACO

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, che ha interessato recentemente anche l'ambito regionale della Sardegna e in particolare il territorio del Sassarese con un incremento dei casi positivi che in soli due giorni sono arrivati a 216 (dato al 20/03) rispetto ai 74 del 18/03;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adottare misure reali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID-19;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati con riferimento ai vari settori della convivenza sociale in ambito urbano;

VISTO l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 8 del 11.03.2020 recante: "Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 fino al 3 aprile 2020;

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV 2" nel quale si ipotizza, limitatamente a quanto noto al momento attuale, che il virus SARS-COV2 si disattivi in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il DPR 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” che nell’art. 2 comma 1, definisce: “Ai fini del presente regolamento si intende per”...(punto d) “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.....(lettera 2 a) i rifiuti che “provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati”;

TENUTO CONTO che i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003 e dunque di competenza del sistema sanitario;

DATO ATTO che il Comune di Porto Torres possiede con la società Ambiente2.0 s.c.a.r.l. un contratto in essere per il servizio di “spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari”;

CHE la situazione di estrema emergenza sanitaria presente su tutto il territorio nazionale ed internazionale non consente agli uffici ed alle strutture sanitarie di individuare le aziende specializzate per attuare nell’immediato la procedura prevista dal DPR 254/2003;

CONSIDERATO che occorre comunque garantire la raccolta, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze del Comune di Porto Torres adottando procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale;

RITENUTO che in relazione al contenuto del succitato rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, per quanto attiene le attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica, dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti occorre specificare meglio le modalità operative che il gestore del servizio di igiene urbana deve porre in essere nello svolgimento della raccolta e trasporto dei rifiuti e le azioni ed i comportamenti che le utenze devono adottare per tutelare la salute ed incolumità pubblica;

VISTO l’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, [...] il Sindaco può emettere nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell’ambiente”;

DATO ATTO:

- che lo scenario che si prospetta in assenza di chiare modalità operative di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e di raccolta e trasporto da parte degli operatori è riconducibile all’ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 poiché in assenza delle stesse si potrebbe esporre la cittadinanza al pericolo di incolumità e pertanto si ritiene di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere;
- che è necessario assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio secondo le modalità operative riportate nella presente ordinanza;

RITENUTO che esistano le condizioni per poter derogare alle procedure di gestione dei rifiuti sanitari di cui al DPR 254/2003 al fine di evitare gravi pericoli e i conseguenti rischi per la salute pubblica;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ACQUISITO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 quale parere di organo tecnico o tecnico-sanitario di cui all'art.191, comma 3, del D. Lgs. 152/2006;

ACQUISITA la nota della Provincia di Sassari del 19 marzo 2020 a firma del Dirigente del Settore Ambiente che allega il rapporto di cui sopra e *“suggerisce, infine, di prestare la massima attenzione nella distribuzione dei DPI (compreso vaporizzatori contenenti miscele disinfettanti, per essere utilizzati sui sacchi dei rifiuti, prima che l'operatore stesso li prenda per caricarli sui camion, qualora questo servizio venisse svolto manualmente), nella verifica della integrità dei sacchi e garantire una continua attività di informazione ai dipendenti e in particolar modo agli operatori che materialmente raccolgono i sacchi dei rifiuti”*;

CONSIDERATO inoltre necessario adottare nuove prescrizioni sull'intero territorio comunale, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO pertanto di dover rimodulare il dispositivo adottato con ordinanza sindacale n. 8 del 11.03.2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, con l'opportuna adozione di misure idonee a non favorire l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non necessari;

VISTA la nuova Ordinanza del 20 marzo 2020, del Ministero della Salute, valida dal 21 marzo al 25 marzo, quando scade il dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti (tranne per lavoro, malattia ed esigenze essenziali) e la chiusura dei bar e negozi, e per la quale oramai è scontato il rinnovo;

CONSIDERATO che la nuova Ordinanza prevede testualmente:

- E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

VISTO il cd Decreto Minniti del 20/02/2017 convertito in L. 18/04/2017 n. 48 che consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande per negozi, attività artigianali di gastronomia con connesso commercio di bevande, pubblici commercio di bevande, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il tutto per tutelare la sicurezza delle città e del decoro e della vivibilità urbana;

RICHIAMATA l'ordinanza della Cassazione Sez- II Civile n. 20073/2018 che testualmente prevede che *“le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, a termine dell'art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000 (nel testo applicabile razione temporis), graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico.....La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché il diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (Cons. Stato, 30 giugno 2014, n. 32719)»

VISTI:

- il DPR 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- la Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 32;
- l'art. 191 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l'articolo 54;

VISTO lo statuto comunale;

Conformemente a quanto sancito nel DPCM 11 marzo 2020, nel rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, e nella nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e ad integrazione e modifica delle precedenti ordinanze sindacali in materia di contenimento della diffusione del corona virus,

ORDINA

a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il periodo dello stato di emergenza per diffusione COVID-19:

1. il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero da situazioni di comprovata necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione, residenza.

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione stessa.

A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza (un solo componente per famiglia) per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di farmaci o per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali.

Allo scopo di scoraggiare la frequentazione immotivata delle aree pubbliche si dispone il divieto di passeggiare e praticare attività motoria sia nei parchi pubblici che nelle aree verdi e lungo la pista ciclabile e in tutto il lungomare.

Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Si dispone, inoltre, la chiusura delle aree cani, i quali dovranno essere portati per le loro esigenze fisiologiche, esclusivamente nell'area attorno alla propria abitazione (raggio max di 300 metri).

2. Sono autorizzate all'apertura unicamente, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, sia negli esercizi di vicinato che negli esercizi commerciali della media e grande distribuzione, anche all'interno di centri commerciali, purché sia consentito l'accesso, esclusivamente, alle suddette attività.

Le suddette attività di vendita di generi alimentari devono osservare la chiusura nella giornata di domenica e festivi per evitare gli assembramenti che si sono verificati il fine settimana scorso nella città di Porto Torres.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ORDINA INOLTRE

1. alla società Ambiente2.0 s.c.a.r.l. l'adozione di dispositivi di protezione individuale da fornire agli operatori dei servizi di igiene urbana così come da nota della Provincia di Sassari e si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);

- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;

- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

2. Relativamente alla gestione di raccolta dei rifiuti si mantengono le procedure in vigore nel nostro Comune non interrompendo la raccolta differenziata e portando a conoscenza degli utenti, tramite i canali di comunicazione ed i social, le seguenti disposizioni integrative valide sino al permanere delle attuali condizioni sanitarie quali:

- a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti del "secco" indifferenziato e dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro con l'accorgimento di chiudere adeguatamente i sacchetti con riempimento non superiore ai 2/3 e di smaltirli come da procedure già in vigore.

Agli utenti si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani.

AVVERTE CHE

All'inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del C.P.P.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

DISPONE

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari;
- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'Azienda ATS di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO